

Circolare n. 152
Firenze, Settembre 2013
Prot. 1129 FF/S/eb

ALLE IMPRESE ISCRITTE
AGLI STUDI DI CONSULENZA
ALLE STAZIONI APPALTANTI

Loro Sede
Loro Indirizzo
Loro indirizzo

OGGETTO: LEGGE 98/2013 “DECRETO DEL FARE” - DURC

In merito al Decreto legge 21/06/2013 n. 69 ed alla Legge di conversione 9/08/2013 n. 98 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 nonché alla circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro, nel rimandare alla lettura del testo normativo, elenchiamo le innovazioni principali introdotte in materia di semplificazione del rilascio del DURC di cui art. 31 della legge in oggetto:

Per gli appalti pubblici:

- a) confermato l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, relativo all'impresa affidataria ed ai subappaltatori (compreso, per questi ultimi, la richiesta durc all'atto del rilascio dell'autorizzazione).
- b) confermato l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo diretto delle Pubbliche Amministrazioni per il pagamento dei debiti contributivi, accertati mediante il DURC, agli Enti previdenziali e assicurativi INPS e INAIL e alle Casse Edili.
- c) la validità dei DURC **emessi dopo il 21/08** (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) è di **120 giorni dalla data del rilascio**. La validità quadrimestrale dei durc richiesti per verifica di autodichiarazione decorre non dalla data di rilascio ma dalla data di verifica espressamente indicata nella richiesta.
- d) il DURC acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva viene utilizzato, se in corso di validità, anche nei casi di aggiudicazione e stipula del contratto. Per il pagamento dei SAL si prevede l'acquisizione d'ufficio del DURC ogni 120 giorni mentre per il pagamento del saldo finale è necessaria sempre l'acquisizione di un nuovo DURC.
- e) per le richieste durc ex D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 riguardanti disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione maturati al 31/12/12, facciamo presente che l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura. Invitiamo pertanto gli enti, in sede di inserimento di tale tipologia di richiesta, ad indicare tale data nel campo “specifica d'uso”.

Per i lavori privati

- a) **fino al 31 Dicembre 2014** la validità del durc è di **120 giorni dalla data del rilascio**.

Inoltre tutti i durc richiesti dal 02/09/2013 verranno trasmessi esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Alle Stazioni appaltanti in particolare facciamo presente la necessità dell'inserimento anche dell'indirizzo PEC dell'impresa nelle richieste da loro inoltrate.

Si precisa, infine, che in caso di inadempienze contributive, gli Enti interessati, prima del rilascio del DURC, devono invitare l'impresa, mediante invio PEC all'impresa stessa o al consulente delegato, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Restano ferme tutte le disposizioni non trattate dalla Legge in oggetto come ad esempio l'obbligatorietà per le Amministrazioni di richiedere il durc per lavori privati in seguito a Scia o permesso di costruire.

Distinti saluti

Il Direttore
(Rag. Filippo Farolfi)

